

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 14 D.Lgs. 148/2015 per concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015

Il giorno 12 del mese di marzo dell'anno 2020 in videoconferenza si sono riuniti i signori:

- per l'azienda EATALY ROMAGNA SRL

Francesco Farinetti

LORENZA MONICO

PAOLA IOZZEW

- per la FILCAMS CGIL

Luca De Zolt

- per la FISASCAT CISL

Elena Marin Vannelli

- per la UILTUCS

Gabriele Fiorino

per esperire l'esame congiunto della situazione aziendale a seguito della comunicazione trasmessa dalla Società EATALY ROMAGNA SRL S.R.L. ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 148/2015 con sede legale in FORLÌ, Piazza Aurelio Saffi, 43, codice fiscale 04127250407 matricola INPS 3214712633/00, multi localizzata sul territorio nazionale, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con 45 dipendenti occupati sul territorio nazionale. EATALY DISTRIBUZIONI S.R.L. appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato su richiesta delle OO.SS. in seguito alla comunicazione inviata dalla Società ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 148/2015, con la quale si informava le stesse dell'esigenza di attivare il Fondo Integrazione Salariale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto consistente nella sospensione delle "attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)" disposta dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 e nella riduzione delle altre attività a causa della drastica contrazione dei consumi;
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare per l'evento improvviso e imprevisto dell'emergenza sanitaria che ha determinato:
 - a) la drastica riduzione dei consumi con immediati riflessi negativi su tutte le attività di vendita al pubblico (reparti mercato, e didattica),
 - b) la sospensione dell'attività di ristorazione per disposizione governativa ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 fino al 25 marzo.
 - c) Una drastica riduzione di tutte le attività di coordinamento correlate a vendite, didattica e ristorazione.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative dell'emergenza sanitaria rendono indifferibile la riduzione di attività lavorativa per tutto il personale occupato di cui al punto 2) che precede per un periodo presunto di 13 settimane a partire dal 12 marzo 2020, nell'unità produttive indicate nell'Allegato 1, con modalità diverse da reparto a reparto ma nel rispetto del principio di equa rotazione e con ricorso all'ammortizzatore compreso di norma tra le 20 e le 40 ore settimanali, fatto salvo il periodo di sospensione a zero ore settimanali senza rotazione per il personale della ristorazione fino al 25 marzo 2020 o alla diversa successiva scadenza che dovesse essere fissata dal Governo.
- 4) Durante il periodo di riduzione d'orario (ovvero di sospensione a zero ore per il personale della ristorazione fino alla scadenza sopra indicata) programmato e non imputabile né all'impresa né ai lavoratori e per eventuali ulteriori periodi di sospensione che dovessero derivare da atto normativo connesso a quelli citati in premessa, il personale occupato sarà temporaneamente sospeso dalla

FW

M

G

B

Lorenza Monico

#

prestazione lavorativa, non essendovi ad oggi alternative occupazionali nei territori delle Province interessate.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148/2015 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo d'Integrazione Salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e ferma restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per un periodo presunto di 13 settimane a decorrere dal 12 marzo 2020 anche mediante confronto territoriale.
- b) La causa per la quale si richiede il Fondo d'Integrazione Salariale è riconducibile all'emergenza sanitaria COVID-19.
- c) La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica sul portale dell'INPS, presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e nei modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148/2015 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo d'Integrazione Salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e ferma restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per un periodo presunto di 13 settimane a decorrere dal 12 marzo 2020. Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- e) Alla luce di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dalla Società, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIMENS.
- f) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici con il coinvolgimento delle RSA e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori.
- g) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto ex art. 1-1 del D.Lgs. 148/2015 per la concessione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015.

Letto, confermato e sottoscritto

Per EATALY DISTRIBUZIONE S.R.L.

Per le Organizzazioni Sindacali di Categoria:

- per FILCAMS CGIL

(Nome e Cognome)

- per FISASCAT CISL

(Nome e Cognome)




- per UILTUCS

(Nome e Cognome)

#

All.

Sede/negozio	Indirizzo
FORLÌ	Piazza Aurelio Saffi, 45, 47121 Forlì FC

Valentina Rucio
